

COMUNE DI BRUGINE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Il presente regolamento :

- 1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.2.99 con atto n.8 (CO.RE.CO.n.264 del 19.2.99) esecutivo
- 2) è stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18.2.99 al 5.3.99
- 3) è stato ripubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 25.3.99 al 9.4.99
- 4) è entrato in vigore dopo la ripubblicazione

Data 10 APR. 1999



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Baldo Ott. Fabricius)

COMUNE DI BRUGINE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE PER ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI

Art.1 - Atti di disposizione del patrimonio

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo competente in ordine alla definizione degli indirizzi generali relativi all'alienazione e all'acquisizione dei beni immobili del patrimonio comunale. Ogni atto dovrà contenere l'esatta individuazione e la stima del bene oggetto del provvedimento.

La Giunta Comunale provvederà ad adottare, per ogni singolo atto di alienazione, acquisizione e disposizione su un bene comunale, una idonea delibera a contrarre, mentre il Responsabile del procedimento darà corso all'espletamento della procedura della gara.

2. I contratti di compravendita, permuta, transazione aventi ad oggetto beni immobili, sono stipulati in forma pubblica o forma pubblica-amministrativa, così come i contratti di locazione e i comodati.

3. Le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione.

Si applicano alle alienazioni del patrimonio disponibile le procedure previste dall'articolo successivo.

Rimane comunque in facoltà del Consiglio Comunale valutare, mediante l'adozione di un provvedimento idoneamente motivato, l'ipotesi di una trattativa diretta nei casi in cui se ne rilevi l'opportunità.

4. Agli acquisti di beni immobili si applicano le procedure previste dalla normativa vigente. Agli acquisti di beni mobili si applica la disciplina del regolamento in materia di forniture.

5. I contratti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse delle parti mediante trattativa privata.



6. Gli atti di donazione in favore dell'Ente devono essere accettati con provvedimento dell'organo competente in base alla legge e/o allo statuto. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.

7. I rapporti di locazione vengono conclusi mediante trattativa privata tra l'ente e i soggetti interessati, salvo il caso della locazione attiva per gli immobili soggetti a procedura di evidenza pubblica.

Art.2 - Procedure di alienazione del patrimonio disponibile

1. Le alienazioni di beni patrimoniali disponibili sono precedute da apposita delibera a contrarre nella quale debbono essere specificati tutti gli elementi atti ad identificare l'esatta consistenza catastale ed economica del bene, nonché gli elementi essenziali del contratto così come previsti dall'art.56 della legge 8.6.90 n.142.

2. Le alienazioni sono effettuate con asta pubblica da esperirsi mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione, secondo le modalità specificate nell'avviso d'asta.

3. L'avviso d'asta va pubblicizzato nel seguente modo :

a) per i beni di valore stimato inferiore ai **200** milioni, mediante affissione in luoghi pubblici, all'albo pretorio e pubblicato sul foglio annunci legali;

b) per i beni di valore compreso tra i 200 e i 500 milioni, secondo le modalità indicate sub a) e mediante altre idonee forme di pubblicizzazione individuate di volta in volta dal responsabile del servizio (ad esempio per estratto su un quotidiano locale);

c) per i beni di valore superiore ai 500 milioni, secondo le modalità indicate sub a) e sub b) nonché mediante inserzione per estratto sul Bollettino Ufficiale regionale;

d) per i beni di valore superiore ad 1 miliardo, secondo le modalità indicate sub a), sub b), sub c) nonché mediante inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

4. La pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'ente deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara, salvo in casi di motivata urgenza, in cui è possibile ridurre il termine fino a 5 (cinque) giorni; le altre forme di pubblicità devono avvenire entro un termine adeguato.

5. Per la Commissione di gara valgono le norme generali del regolamento dei contratti.

6. L'aggiudicazione viene disposta dalla Giunta Comunale a favore dell'offerta più vantaggiosa per l'ente, purché almeno pari al prezzo a base d'asta. Il Consiglio Comunale provvede all'eventuale adeguamento delle previsioni di bilancio.

7. Qualora l'asta vada deserta, la Giunta Comunale può disporre successivi esperimenti con eventuali riduzioni della base d'asta, ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore iniziale di stima. Eseguiti due esperimenti d'asta infruttuosi, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata con le modalità previste alla lett. a) comma 3 del precedente art.1.

8. I successivi esperimenti dovranno essere previamente valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio Tecnico Comunale; se ritenuto opportuno si procede ad una nuova stima del bene.

9. Qualora le alienazioni abbiano a oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a lire 50.000.000= il contratto può essere concluso mediante trattativa privata.

Art. 3 - Entrata in vigore del regolamento comunale

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO. con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti.

